



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 126	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO RESIDENZIALE ED AREA DI PERTINENZA, SITI IN LOCALITÀ MONASTERO - FOGGIO N.26 P.LLA N.29.
del 30.10.2013	RICHIEDENTE: COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC) PER MAZZETTI ELVIO - (PR. 145/13).

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il *parere favorevole* espresso dalla commissione consultiva per il rilascio dei nulla osta nella seduta del 28.10.2013 (verbale n. 123/13 prot. n.5784 del 30.10.2013);

Visti

- la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- il D.M. 3.2.1990, art.4, co. 1°;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i;
- la Direttiva "habitat" 92/43/CEE e, in particolare, l'art. 6, comma 3;
- Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m. e i. c, in particolare gli artt. 5 e 6;
- l'art. 24 della Legge regionale delle Marche n.6/2007 che prevede che per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette la titolarità della procedura per la valutazione di incidenza spetta all'Ente di gestione dell'area protetta stessa;
- La D.G.R. Marche n. 220 del 09/02/2010 "adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e interventi", in attuazione della L.R. n.6/2007 e del DPR 357/1997;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Cessapalombo (MC), per conto del sig. Mazzetti Elvio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di manutenzione straordinaria su edificio residenziale ed area di pertinenza, siti in località Monastero - Foglio n.26 p.lla n.29, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore
Franco FERCO

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta n.126 del 30.10.2013

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su edificio residenziale ed area di pertinenza, siti in località Monastero - Foglio n.26 p.lla n. 29.
Richiedente: Comune di Cessapalombo (MC) per Mazzetti Elvio - (Pr. 145/13).

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la documentazione allegata alla richiesta n.3129 del 11.09.2013, inoltrata dal Comune di Cessapalombo (MC) per conto del sig. Mazzetti Elvio, ed acquisita al n.4893 del 25.06.2013, tesa ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- la richiesta di cui sopra è corredata della seguente documentazione progettuale:
 - Richiesta di autorizzazione;
 - Autorizzazione paesaggistica n.3128 del 11.09.2013;
 - Relazione tecnico illustrativa con allegata documentazione fotografica e stralcio della mappa catastale;
 - Domanda di autorizzazione paesaggistica n.1930 del 18.05.2013;
 - Scheda paesaggistica - documentazione semplificata;
 - Elaborati grafici e particolari esecutivi delle opere di progetto;
- l'intervento consiste nel completamento esterno di un edificio residenziale mediante l'esecuzione dell'intonaco nelle pareti esterne dei paramenti dell'edificio, attualmente al grezzo con muratura in tufo a vista, nonché nel completamento della recinzione perimetrale del lotto, con installazione di cancello di accesso in ferro battuto (carrabile largh. netta di ca. 3.00ml - pedonale di largh. netta di ca. 1.00ml);

Considerato che:

- gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in "zona I - ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990;
- per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), gli stessi interventi risultano individuati in zona "D - di promozione economica e sociale - con specificazione della sottozona D2" e dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di: MA (Manutenzione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tale da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore, e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio*; RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento*;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000." Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e s.m.i, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.
- l'area oggetto d'intervento risulta ricadere all'interno della perimetrazione della rete natura 2000, di cui al SIC IT5330017 "Gola del Fiastrone" e della ZPS IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore";

Vista la nota della Regione Marche del 17/03/2010 prot. 0163991, acquisita al protocollo del Parco n. 1213 del 19/03/2010, con la quale viene comunicato che a partire dal 13 marzo 2010 la funzione della valutazione di incidenza risulta a carico degli enti gestori dei siti Natura 2000;

Rilevato inoltre:

- che l'art. 4 co.4 del DM. 03.02.1990 vieta la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente in zona agricola, oltre a fare salve quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici, escludendo pertanto le opere in esame;
- che la D.G.R. n.220 del 09.02.2010 punto 4 lett. C delle Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza, prevede l'esclusione dalle procedure valutative "di interventi edilizi in aree A Centri storici, e B di completamento, gli interventi in aree C di espansione e D produttive, convenzionate alla data di individuazione del pSIC e delle ZPS, da parte della Regione, rispettivamente al 1997 ed al 2000, e che pertanto si può escludere la progettazione in esame, dalla procedura di valutazione, in quanto ricadente all'interno della zona di completamento B2 del PRG dello strumento edilizio Comunale;

Considerato altresì:

- che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m. e delle misure di salvaguardia del PNMS, nonché coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco in quanto relativi alla riqualificazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'uso di elementi tipologici propri del territorio in esame;
- che è comunque necessario, tenendo conto della particolare valenza paesaggistico ambientale dell'area in questione, impartite specifiche prescrizioni in grado di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e nell'insieme assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Viste:

- Le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Il D.M. 03.02.1990;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art. 13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.;
- la Direttiva "habitat" 92/43/CEE e, in particolare, l'art. 6, comma 3;
- Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m. e i. e, in particolare gli artt. 5 e 6;
- l'art. 24 della Legge regionale delle Marche n.6/2007 che prevede che per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali protette la titolarità della procedura per la valutazione di incidenza spetta all'Ente di gestione dell'area protetta stessa;
- La D.G.R. Marche n. 220 del 09/02/2010 "adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e interventi", in attuazione della L.R. n.6/2007 e del DPR 357/1997.

Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Cessapalombo (MC), per conto del sig. Mazzetti Elvio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di manutenzione straordinaria su edificio residenziale ed area di pertinenza, siti in località Monastero - Foglio n.26 p.la n.29, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento _ geom. Domenico Colapietro



A small, handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page.